

(Versione aggiornata)

SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ARPA

PARTE II

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI

Art. 4 (Prestazioni tabellari)

1. Le prestazioni erogate dall'ARPA a titolo oneroso sono classificate nel modo seguente:
 - a. prestazioni tabellari;
 - b. prestazioni a vacanza;
 - c. prestazioni a discrezione.

Art. 5 (Prestazioni tabellari)

1. Le prestazioni tabellari sono quelle che vengono erogate secondo procedure ben definite, la cui tariffa viene determinata sulla base del tariffario allegato.
2. Il tariffario è articolato in 17 sezioni:
 - 01.000 : Voci comuni
 - 02.000 : Prestazioni per tecnica analitica Chimica
 - 03.000 : Prestazioni chimiche specifiche
 - 04.000 : Prestazioni specifiche biologiche
 - 05.000 : Microscopia elettronica
 - 06.000 : Radiazioni ionizzanti
 - 07.000 : Radiazioni non ionizzanti
 - 08.000 : Microclima
 - 09.000 : Acustica e vibrazioni
 - 10.000 : Fisica dell'atmosfera
 - 11.000 : Geologia ambientale
 - 12.000 : Elaborazioni cartografiche e georeferenziazione
 - 13.000 : Recupero ambientali e di aree degradate da fattori antropici
 - 14.000 : Ricerca e derivazione acque sotterranee / regimazione acque
 - 15.000 : Edilizia
 - 16.000 : NOE (parere integrato per il rilascio dell'autorizzazione comunale)
 - 17.000 : Valutazione documentazione per rilascio singole autorizzazioni
3. Per prestazioni su base forfetaria, in caso di determinazioni ridotte si applicano le tariffe dei singoli parametri.

Art. 6 (Prestazioni a vacanza)

1. Le prestazioni a vacanza sono quelle in cui si seguono procedure che possono variare in funzione delle necessità contingenti e che quindi non sono codificabili a priori, oppure quelle in cui il tempo impiegato dagli operatori è l'elemento dominante.
2. La tariffa delle prestazioni di cui al comma 1 viene determinata caso per caso, sulla base del costo orario del personale impegnato e deve essere presentata preventivamente al richiedente, unitamente alla documentazione degli altri costi da sostenere (uso della strumentazione, materiale di consumo, cancelleria, etc.).
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il costo orario del personale è il seguente:
 - a. personale laureato: € 62,00;
 - b. personale non laureato: € 37,00.
4. Al costo del personale si applicano, inoltre, le seguenti maggiorazioni:
 - a. maggiorazione per prestazioni in orario notturno (20.00-8.00) 50%;
 - b. maggiorazione per prestazioni festive: 50%;
 - c. maggiorazione per chiamata d'urgenza: 100%.

Art. 7 (Prestazioni a discrezione)

1. Le prestazioni a discrezione sono quelle particolarmente complesse od onerose, in termini di impegno sia di personale che di risorse.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1, la tariffa è stabilita secondo accordo fra le parti tenuto conto dell'onerosità dell'incarico, dei mezzi richiesti, etc. La tariffa non può in nessun caso essere inferiore a quella che si avrebbe applicando i criteri delle prestazioni a vacanza.
3. Per le prestazioni che richiedono la presenza del personale sul territorio, si devono addebitare anche i costi di sopralluoghi e trasferimenti da e per il luogo dove viene erogata la prestazione, calcolati come indicato nel tariffario allegato, alla sezione "voci comuni".

Art. 8 (Spese di trasferta)

1. Per la determinazione finale della tariffa, per tutte le prestazioni erogate dall'ARPA, vanno inoltre considerate anche il rimborso chilometrico per spese di trasferta, computate nel modo seguente:
 - a. entro 50 km dalla sede di servizio: € 26,00;
 - b. entro 100 km € 52,00;
 - c. entro 150 km € 78,00;
 - d. oltre 150 km € 104,00.

Art. 9 (Prestazioni non previste nel tariffario)

1. Per le prestazioni erogabili dall'ARPA, ma non espressamente indicate nell'allegato tariffario, si applicano, dove presenti, le tariffe approvate dall'ordine professionale al quale le prestazioni si riferiscono. In assenza di tariffe approvate da un ordine professionale le tariffe si calcolano secondo criteri di analogia con quanto previsto agli articoli precedenti.

Art. 10 (Prestazioni ripetitive)

1. Alla tariffa per prestazioni analitiche di laboratorio ripetitive il cui corrispettivo superi i 3.000,00 euro si applica una riduzione tra il 10% e il 20% in relazione alla numerosità dei campioni o delle valutazioni richieste.

Art. 11 (Prestazioni a favore di particolari soggetti)

1. Alle prestazioni fornite a soggetti pubblici si applica una riduzione del 30%.
2. Alle prestazioni fornite a favore di associazioni non profit si applica una riduzione tra il 20% ed il 30% in relazione alla numerosità dei campioni o delle valutazioni richieste.
3. Nel caso di applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, non si applica la riduzione prevista all'articolo 10.

Art. 12 (Adeguamento tariffe)

1. Le tariffe sono adeguate a decorrere dal secondo anno successivo all'approvazione e successivamente ogni due anni sulla base degli indici nazionali di aumento del costo della vita.

PARTE III

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

Art. 13 (Sopralluogo)

1. Ai fini dell'applicazione del tariffario alla voce "Sopralluogo" si fa riferimento ai tempi impiegati per gli spostamenti con inizio al momento dell'uscita dalla sede di lavoro e termine al rientro in sede.
2. La frazione di ora è arrotondata all'ora precedente o successiva se la frazione è superiore a trenta minuti.

Art. 14 (Prelievo)

1. Le voci "prelievo" non sono comprensive della trasferta e del sopralluogo che debbono essere eventualmente sommate.

Art. 15 (Prestazione complessiva)

1. Per prestazione complessiva si intende la prestazione analitica e la preparazione del campione.